



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 17

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Determinazione dell'importo dei gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per l'anno 2015.

L'anno **2015** addì **quattro** del mese di **giugno** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Pres.	Ass.
1 – CAVAGLIA' Marco	Sì	
2 – PROCHIETTO Antonio	Sì	
3 – BOSIO Stefania	Sì	
4 – RASPO Andrea	Sì	
5 – FISSORE Mirko	Sì	
6 – ALLASIA Alessandro		Sì

	Pres.	Ass.
7 – ALESSO Luciano	Sì	
8 – RISSO Mario Luigi	Sì	
9 – RATTALINO Filippo Mario	Sì	
10 – GROSSO Giovanni		Sì
11 – ALLASIA Massimo	Sì	
	9	2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, *Bacchetta Dott. Carmelo Mario*, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cavaglià Ing. Marco, *SINDACO*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 26.05.2014, sono stati rinnovati gli organi comunali;

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

“1. (Comma così modificato:

– dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

– in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 225; Art. 2, comma 9-quater) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78);

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.”;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”

che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al disposto degli articoli 1 e 2, e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, riportata per estratto

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	
DA	A		
1	2	3	
fino a	1.000	Base	17,04
		+5%	0,85
		+3%	0,51
		+2%	0,34
da 1.001	a 10.000	Base	18,08
		+5%	0,90
		+3%	0,54
		+2%	0,36
da 10.001	a 30.000	Base	22,21
		+5%	1,11
		+3%	0,67
		+2%	0,44

Ritenuto di dovere determinare la misura dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali in applicazione delle norme prima richiamate;

Visto il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità dei gettoni di presenza, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

Dato atto che il Comune rientra nella seguente fascia demografica: da 1.001 a 3.000 abitanti, contando secondo i dati al 31.12.2014, n. 1.366 abitanti residenti;

Visti i commi 135 e 136 dell'art. 1 della L. 56/2014 “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che testualmente recitano:

“comma 135 :All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori é stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale é composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori é stabilito in quattro»;

“comma 136: 136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare

l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti

Richiamata la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia: “al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa» ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011”;

Richiamato il recente Parere della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Puglia 114/Par/2014 che si riporta per estratto:

“Questa Sezione condivide l'interpretazione ministeriale per quanto riguarda l'obbligo della invarianza della spesa in relazione al numero di amministratori indicati dal D.L. 138/2011. Considerata la evidente volontà del legislatore di non incrementare la spesa pubblica in argomento, la rideterminazione degli oneri deve assicurare l'invarianza di spesa in relazione al numero di amministratori indicati all'art.16, co. 17, del D.L. 138/2011 e non al numero di amministratori in carica al momento della entrata in vigore della legge 56/2014. Il legislatore, pertanto, nel memento in cui, affermando il principio della invarianza della spesa, si riferisce alla "legislazione vigente" assume come parametro la spesa che deriva dalla applicazione della normativa in essere al momento della applicazione della legge 56/2014 (quindi il D.L. 138/2011) e non di quella in essere al momento della elezione degli amministratori uscenti (che può essere la disciplina vigente prima della legge 191/2009).....omissis.....

Il Ministero dell' Interno, nella nota citata (leggasi Circolare 24.04.2014), non ha fornito chiare indicazioni in merito all'esatto riferimento al quale attenersi per la quantificazione del suddetto limite di spesa . In assenza di specifiche previsioni normative, l'interpretazione della normativa in argomento non può prescindere, ancora una volta, non solo dal dato letterale, ma anche di quello teleologico data dall'esigenza di non incrementare la spesa pubblica.....omissis.

Si ritiene, infine, preferibile che la determinazione del limite di spesa avvenga considerando la spesa relativa all'esercizio finanziario precedente alle elezioni amministrative e, quindi, alla concreta applicazione della legge 56/2014. Tale soluzione, in assenza di indicazioni da parte del legislatore, appare preferibile rispetto alle altre ipotizzabili omissis”

Vista la tabella comparativa del numero di consiglieri previsti dalla L 148/2011 e dalla nuova Legge 56/2014, come segue, riportata per estratto

Comuni per fasce demografiche	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo il <u>decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011</u>	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56
da 5.001 a 10.000	10	12
da 3.001 a 5.000	7	12
da 1.001 a 3.000	6	10
fino a 1.000	6	10

Ritenuto di dover quantificare l'ammontare dei gettoni di presenza spettanti a consiglieri comunali in importo a seduta : € 16,20, costo per ogni seduta : $16,20 \times 6 = 97,20$; $97,20 / 10 = 9,72$

Propone di fissare in € 9,70 il gettone di presenza dei consiglieri comunali

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile del servizio finanziario

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 9 (nove), Votanti n. 9 (nove), Astenuti n. 0 (zero), Voti favorevoli n. 9 (nove), Voti contrari n. 0 (zero),

DELIBERA

- A) Di fissare, in € 9,70 , il gettone di presenza di cui all'art. 82, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dovuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni di cui fanno parte;
- B) Di dare atto che i consiglieri comunali percepiscono il gettone di presenza per le sole sedute del consiglio comunale, dando atto che nessun compenso spetta ai consiglieri comunali per le sedute delle Commissioni consiliari
- C) Il gettone di presenza di cui alla precedenti lettere A) a decorrere dal giorno 01.01.2015.

Con successiva e separata votazione unanime favorevole e palese, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
<i>F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario</i>

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
<i>F.to Bonetto Laura</i>

IL PRESIDENTE
F.to Cavaglià Marco

Il Segretario Comunale

F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **15 GIUGNO 2015**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Monasterolo di Savigliano, Lì 15 GIUGNO 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DIVENUTA ESECUTIVA

☒ In data **04 GIUGNO 2015**, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

☐ In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario